

Le regole

Verso il primo incontro

In base al testo pre-riforma del decreto legislativo 28/2010, alla presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro entro 30 giorni (la riforma prevede una "forchetta" tra 20 e 40 giorni).

La comunicazione

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante (la riforma prevede che queste informazioni siano comunicate alle parti a cura dell'organismo).

L'invito a partecipare può essere trasmesso al solo difensore

I passaggi

Va recapitato con ogni mezzo idoneo, non sono previste modalità ad hoc

L'invito alla mediazione può essere trasmesso anche, o esclusivamente, al procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio. Lo precisa la Corte di appello di Napoli con la sentenza 586 del 2 febbraio 2024 (presidente Magliulo, relatore Marinaro).

Sollecita l'intervento la richiedente di trasferimento di proprietà di un terreno avanzata da una donna contro la promittente alienante che, violando gli impegni assunti, non ha firmato il contratto definitivo. La pretesa, animata da speculari querele di falso del compromesso, viene accolta dal Tribunale e impugnata in appello.

I giudici di secondo grado di-

spongono la mediazione ma, visto l'esito negativo, fissano udienza per precisare le conclusioni.

Il legale dell'appellata, però, eccepisce l'improcedibilità dell'appello lamentando le errate modalità della trasmissione dell'invito in mediazione, perché l'appellante, tramite l'organismo, ha notificato l'istanza di avvio della mediazione demandata dalla Corte presso il procuratore dell'appellata. Questa circostanza avrebbe disatteso la ratio della normativa di favorire una composizione bonaria della disputa. Infatti, secondo la difesa dell'appellata, in mancanza di un'esplicita elezione di domicilio per l'attività di mediazione o almeno per l'attività extragiudiziaria, sarebbe stato doveroso notificare l'istanza alla parte personalmente e non al suo procuratore alle liti.

Su una situazione sostanzialmente analoga, in realtà, la Corte d'appello di Napoli si era già espressa con la sentenza 2547/2022, fornendo un indirizzo interpretativo cui dà ora continuità. L'iter di me-

diazione, ricorda, è amministrato dall'organismo, che è responsabile della gestione di tutte le attività connesse alla regolarità della procedura. La verifica viene fatta dal mediatore all'inizio del primo incontro, quando redige il verbale in cui dà atto dei profili rilevanti anche ai fini della verifica in sede giudiziale.

In questo senso, secondo le norme in vigore prima della riforma Cartabia (decreto legislativo 149/2022) e applicabili nel caso esaminato dalla Corte di Napoli, alla presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito dell'istanza. Domanda e data, poi, sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

È quindi l'organismo a doversi attivare tempestivamente per convocare l'incontro tra le parti, mentre l'istante può solo trasmettere la comunicazione (ma ciò non sostituisce l'obbligo gravante sull'organismo). La norma si raccomanda di usare «ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione» per favorire la comparizione personale delle parti, ma non prevede una disciplina su misura per la mediazione demandata dal giudice. Se il fine è la partecipazione all'incontro, la comunicazione personale è sempre preferibile anche quando il processo sia pendente. Ma, concludono i giudici, non si può escludere che la comunicazione sia inviata anche o esclusivamente al procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio.

È ragionevole, perciò, ritenere che la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo per il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente all'effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata. Per questo la Corte di appello di Napoli respinge l'eccezione.